

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 ottobre 2025, n. 530
Nicolas srl – Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata alla "Nicolas srl" dal Comune di Adelfia con Determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 e confermata n.277/2018 del 06.08.2018 e relativa alla Rssa (ex art 66 del RR 4 del 2007) denominata "Residence Anziani Casa Caterina" con sede operativa in Traversa di Via Fieno Sn Cap 70010 Comune Di Adelfia (Ba), con dotazione di 80 pl

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni dei Dipartimento della Giunta regionale al 31/07/2025;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: "*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.*"

Vista la DGR n. 1080 del 29/07/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale al 30/09/2025;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 00021 del 30/07/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 30/09/2025 in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025;

Vista la DGR n. 1375 del 30/09/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 00028 del 30/09/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/10/2025.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- All'art 3 commi 1 e 3:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

- a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;*
- b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

- a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;*
- a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;*
- c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).*

- All'art 6 comma 1 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa.

- All'art 9 comma 5 lett f e f bis -

5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi, ad eccezione di coloro per i quali non sia stata già dichiarata la decadenza e abbiano depositato ricorso ai sensi degli articoli 39 comma 3; 40; 44, comma 1, lettera a); 47; 84 e seguenti, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) per l'accesso al concordato preventivo, quale strumento di regolazione della crisi, fatto salvo, in ogni caso, il buon esito del concordato ai fini del completo soddisfacimento degli obblighi retributivi; o abbiano richiesto qualunque altro strumento di regolazione della crisi previsto dal suddetto codice, compresa la composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 12.*
- f-bis) coloro i quali hanno violato gli obblighi contributivi nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa, a tutela dei lavoratori. Ove siano accertate violazioni degli obblighi retributivi, al titolare dell'autorizzazione l'amministrazione concede un termine di sessanta giorni per rimuovere le violazioni, decorso il quale è disposta la decadenza.*

- Art. 16 - comma 1 - Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza"

1. Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica

normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. (omissis)

Con RR 4 del 2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti" la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Lo stesso RR 4 del 2019 ha stabilito le modalità di transizione e di adeguamento delle strutture che intendono convertire l'autorizzazione rilasciata ai sensi della previgente normativa alla nuova prevedendo all'art 12.3:

-all'art. 12.3 (Norme transitorie per le rssa ex art. 66 r.r. 4/2007 e smi autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le aa.ss.lli) che,

*"1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, **si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:***

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni

all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione stabiliva altresì le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento precisando i requisiti da possedersi all'atto della presentazione dell'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio.

Con determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 veniva autorizzata al funzionamento ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 19/06 e s.m.i. la struttura di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/07 e s.m.i, denominata "RESIDENCE ANZIANI CASA CATERINA" con sede operativa in TRAVERSA DI VIA FIENO SN CAP 70010 Comune di ADELFA (BA).

La predetta struttura veniva stata iscritta nel Registro regionale delle strutture e servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate a Residenza sociosanitaria assistenziale (RSSA) (art.66 Reg. R. n.4/2007) di cui all'art. 53, comma 1, lettera "c" della stessa legge regionale, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia n. 1302 del 23/11/2012.

Con determina n. n.277/2018 del 06.08.2018 a conclusione dell'istruttoria il Settore Servizi Sociali del Comune di Adelfia confermava l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 alla struttura denominata "RESIDENCE ANZIANI CASA CATERINA" con sede operativa in Traversa di via Fieno n. sn cap 70010 comune di adelfia (Ba).

In data 29 gennaio 2020 il legale rappresentante della società sottoscriveva verbale di preintese ai sensi dell'art 12.2 del RR 4 del 2019 accettando il seguente piano di conversione: 80 pl di Rsa di mantenimento di tipo A ai fini della conferma dell'autorizzazione e 2 pl di Rsa di mantenimento di tipo A ai fini dell'accreditamento. Con pec del 31/01/2020 il legale rappresentante della Nicolas srl facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese e in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma dell'atto autorizzativo e di accreditamento per n. 80 pl ai fini dell'autorizzazione e n. 20 pl ai fini dell'accreditamento

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione assegnava alla Nicolas srl in qualità di titolare dell'autorizzazione n. 80 posti letto ai fini della conferma dell'autorizzazione e 9 pl ai fini dell'accreditamento (di cui 2 pl come da preintesa e 7 pl ulteriori).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "*2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento.*"

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "*DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni*" la Regione confermava alla Nicolas srl l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusto incarico 3834 del 08/03/2021).

Con Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 ad oggetto *“Attuazione dell’art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini e dell’accreditamento”* la Regione dava attuazione all’art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell’accreditamento dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.

Quanto alla Rsa non autosufficienti di titolarità della Nicolas srl la Regione, con il predetto provvedimento, assegnava in via provvisoria n. 11 posti letto di Rsa di mantenimento A ulteriori in accreditamento oltre a quelli già assegnati con le precedenti Deliberazioni

Successivamente all’accettazione di tali posti letto, la Regione integrava la nota di incarico protocollo n. 3834 del 08/03/2021, aggiornando il numero complessivo dei posti in accreditamento a 20 (nota di incarico n. 729 del 19/01/2022).

Con nota prot. n. 2232 del 09/01/2023 e successiva nota prot n. 132452 del 24/10/2023, acquisite rispettivamente al protocollo regionale al n. 513 del 11/01/2023 e 16791 del 25/10/2023, il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari trasmetteva al Servizio competente gli esiti del sopralluogo relativi alla verifica dei requisiti per il rilascio della conferma dell’autorizzazione per la struttura di che trattasi.

Dalla disamina della documentazione ricevuta, malgrado il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, emergevano le seguenti carenze:

1. figura dell’infermiere: carenza di 134,2 ore settimanali a cui aggiungere ulteriori 38 ore settimanali per copertura turno notturno per un totale di 172,2 ore/settimanali; 2. figura dell’OSS carenza di 48 ore settimanali per copertura turno notturno; 3. figura del Fisioterapista/Logopedista carenza di 10 ore settimanali.

Con pec del 26/07/2024, la Regione trasmetteva nota prot. 381330/2024 con la quale: ordinava, al Legale Rappresentante della Società *“Nicolas S.r.l.”*, di rimuovere entro 30 giorni le carenze individuate inviando al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Bari documentazione comprovante il superamento delle stesse.

Con la predetta nota la Regione invitava altresì, il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Bari, ad acquisire e valutare la suddetta documentazione, nonché, a comunicare e a questa Sezione se la RSA non autosufficienti denominata *“Casa Caterina”* rispettasse i requisiti organizzativi previsti dal R.R. 4/2019 e contestualmente provvedeva a disporre l’adozione delle misure sanzionatorie conseguenti ai sensi dell’art 14 comma 9 della L.R. n. 9 del 92/05/2017.

Con nota protocollon.0531681/2024 del 29/10/2024 la Regione *“tenuto conto che il termine di 30 giorni concesso con nota prot. n. 381330 del 26/07/2024 alla struttura per sanare le carenze è decorso e che in difetto di sanatoria occorre dare seguito al procedimento con l’applicazione della misura della sospensione dell’attività prevista dall’art 14 comma 7 della LR 9 del 2017”* invitava nuovamente i Dipartimenti a trasmettere, gli esiti delle verifiche già effettuate a seguito dell’incarico conferito con la predetta nota prot. 381330/2024 del 26/07/2024 al fine di consentire la celere conclusione del procedimento avviato dalla scrivente Sezione.

Con pec del 05/12/2024 (protocollo interno 603619/2024 del 05/12/2024) il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari riscontrava la predetta richiesta comunicando *“Vista la nota prot. AOO n.3813330 del 26.07.2024 di incarico conferito da codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport - Sez. Strategie Governo dell’Offerta della Regione Puglia, /2024 e successivo sollecito adempimenti prot. n. 531681 del 29.10.2024, per la verifica all’adempimento delle prescrizioni impartite alla RSA non autosufficienti “CASA CATERINA”, gestita dalla Nicolas S.r.l.; visto l’esito di disposta verifica, eseguita da personale Ispettivo di questo SISP in data 05/11/2024, con accertamento dell’adeguamento dei requisiti organizzativi in merito alle carenze rilevate, nello specifico: figura dell’infermiere; figura dell’OSS; figura del Fisioterapista/Logopedista. Esaminata ed acquisita agli atti, la documentazione integrativa pervenuta in data 19.11.2024 a seguito di*

richiesta di questo SISIP con nota prot. 142583 del 15.11.2024; si conferma, per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, come in richiesta da codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale della Regione Puglia, l'eliminazione delle carenze evidenziate e l'adeguamento ai requisiti organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i, di RSA non autosufficienti di cui al Reg.Reg. n. 4/2019, della RSA non autosufficienti "CASA CATERINA" ubicata in Adelfia (BA), alla Trav. Via Fieno s.n.c."

Con pec del 29/11/2024 (protocollo interno n.0592302/2024 del 29/11/2024) la CISL FP Bari comunicava *"In nome e per conto dei lavoratori di cui all'elenco in calce, tutti iscritti alla scrivente O.S., Vi significhiamo quanto segue. I predetti lavoratori prestano servizio alle dipendenze di Nicolas S.r.l. (P.IVA 07366820723) presso la R.S.S.A. per anziani "Casa Caterina" di Adelfia (BA).Detta struttura è convenzionata con Asl BA, sicché Nicolas S.r.l. riceve da Asl BA la periodica corresponsione del controvalore delle prestazioni erogate in regime di convenzione. Oltre numerose altre irregolarità concernenti la gestione dei rapporti di lavoro, a tutt'oggi Nicolas S.r.l. non ha corrisposto alcunché ai propri dipendenti a titolo di retribuzione delle mensilità lavorate di ottobre e novembre"*

Con nota prot. n. 57416/2025 del 3.02.2025 la scrivente Sezione facendo seguito alla comunicazione del 29/11/2024 *"Impregiudicata ogni valutazione di merito in relazione al possesso dei requisiti organizzativi, già oggetto di contestazione da parte di questa Sezione e assorbiti dalla maturata causa di decadenza, con la presente in applicazione della disposizione di cui all'art 9 comma 5 lett f) e f bis) della LR 9 del 2017 come modificati dalla LR 29 novembre 2024, n. 39, (in vigore dal 30/11/2024) e dalla LR 31 dicembre 2024, n. 42, in vigore dal 01/01/2025 che testualmente prevedono la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio per :*

"f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi, ad eccezione di coloro per i quali non sia stata già dichiarata la decadenza e abbiano depositato ricorso ai sensi degli articoli 39 comma 3; 40; 44, comma 1, lettera a); 47; 84 e seguenti, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) per l'accesso al concordato preventivo, quale strumento di regolazione della crisi, fatto salvo, in ogni caso, il buon esito del concordato ai fini del completo soddisfacimento degli obblighi retributivi; o abbiano richiesto qualunque altro strumento di regolazione della crisi previsto dal suddetto codice, compresa la composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 12.

*f-bis) coloro i quali hanno violato gli obblighi contributivi nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa, a tutela dei lavoratori. Ove siano accertate violazioni degli obblighi retributivi, al titolare dell'autorizzazione l'amministrazione concede un termine di sessanta giorni per rimuovere le violazioni, decorso il quale è disposta la decadenza. Si assegna un termine di **60 giorni** decorrente dalla notifica della presente per rimuovere la violazione fornendo all'amministrazione documentazione comprovante il superamento della stessa.*

Si precisa sin d'ora che qualora allo scadere dei 60 giorni previsti ex lege la struttura risulterà ancora inadempiente agli obblighi retributivi sarà dichiarata, senza concessione di ulteriori termini, la decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Settore Servizi Sociali del Comune di Adelfia con Determinazione n. 1124 del 16/10/2012 poi confermata con Determinazione n. 277 del 06/08/2018 , per la RSSA denominata "Residence Anziani Casa Caterina" con ricettività di 80 posti letto e ubicata in Adelfia (BA) alla via Fieno snc con conseguente rigetto delle istanze di conferma del titolo autorizzativo e di rilascio dell'accreditamento"

Con nota di riscontro trasmessa a mezzo pec il 7.02.2025 e acquisita al prot. dell'Ente regionale al n. 69749/2025 del 10.02.2025, la Nicolas Srl comunicava la risoluzione delle violazioni contestate allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui dichiarava *"le retribuzioni relative alle mensilità di ottobre 2024 e novembre 2024 del personale dipendente della società Nicolas S.r.L. sono state tutte corrisposte senza eccezione alcuna."*

Con nota prot. n. 121/25 del 19.02.2025, acquisita al prot. regionale al n. 89921/2025 del 19.02.2025, la Cisl Fp Bari comunicava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, continuavano le irregolarità e gli illeciti già a suo tempo denunciati e che se, per un verso le pendenze relative ai debiti (che all'epoca

risultavano) scaduti erano state solo in parte eliminate, per altro verso, a dette pendenze se ne erano poi aggiunte ulteriori, relative alle retribuzioni frattanto maturate e non pagate ai dipendenti.

La Cisl FP Bari precisava inoltre che *“tale situazione è ulteriormente aggravata dalla circostanza che, per alcuni dipendenti, il trattamento retributivo non corrisposto è comprensivo dell’indennità di malattia o dell’indennità di maternità che per legge il datore di lavoro è tenuto ad anticipare”* e che *“al quadro testé illustrato – già grave – si aggiunge il tema dei lavoratori medio tempore cessati, parte dei quali non ha ancora riscosso il T.F.R. e le altre competenze di fine rapporto”*.

Con successiva nota del 14/03/2025 (protocollo regionale n. 135857 del 14/03/2025) la Nicolas srl contestava la nota della FP Cisl di Bari prot. 121/25 del 19/02 comunicando tra l’altro che *“si evidenzia con la presente l’infondatezza di quanto riportato dalla CISL FP Bari tanto in relazione alle presunte irregolarità concernenti la gestione dei rapporti di lavoro quanto in ordine alle mancate retribuzioni. Ad oggi le retribuzioni arretrate per le lavoratrici indicate al prospetto di cui alla nota in riscontro nonché di tutte le risorse in forza alla struttura sono state integralmente corrisposte. Per quanto riguarda i rapporti cessati, alla luce del cambio di gestione della struttura, si sono riscontrate criticità nell’elaborazione e quantificazione delle competenze di fine rapporto maturate data la mancanza di molta documentazione contabile derivante dalla precedente gestione e, di conseguenza, si è determinato un ritardo nei pagamenti delle stesse. Si aggiunga che, stante la procedura di concordato preventivo in essere, il calcolo e la liquidazione del trattamento di fine rapporto per le risorse ad oggi cessate ed il cui rapporto di lavoro ha avuto inizio prima del deposito della domanda di concordato preventivo, deve tenere in considerazione la pendenza della procedura stessa e, pertanto, risulta necessario un impiego di tempo maggiore, anche tenuto conto di quanto riportato al precedente capoverso. È appena il caso di evidenziare infatti come, dal momento del subentro nella gestione della succitata RSA “Casa Caterina” da parte della nuova compagine societaria (luglio 2024) si è dovuto far fronte ad una serie di criticità che impedivano il corretto funzionamento della stessa con particolare riferimento al personale dipendente, resosi, in molti casi, responsabile di comportamenti in violazione degli obblighi e delle mansioni oggetto del rapporto. Tanto, unitamente al non sempre tempestivo andamento dei flussi di cassa, ha causato dei ritardi fisiologici nella corresponsione delle retribuzioni che però, si badi bene, non sono mai state omesse. Aggiungasi che il cambio di compagine societaria ha creato ovvie problematiche nella gestione operativa, contabile ed amministrativa della struttura che hanno richiesto alcuni mesi per essere risolte.”*

Dalla verifica effettuata dalla Regione emergeva quindi che la società risultava non in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal DURC irregolare.

A seguito di tale ulteriore esito istruttorio la regione con nota prot. n.0165249/2025 del 31/03/2025 deduceva quanto di seguito:

“il requisito della regolarità contributiva nei confronti del personale dipendente è previsto dall’art 9 comma 5 lett f bis in maniera tassativa, senza quindi ammettere alcuna valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, ai fini della conservazione e rilascio del titolo autorizzativo. Tale impostazione è in linea non solo con la normativa nazionale ma anche con la giurisprudenza secondo cui “la mancanza del Durc regolare comporta una presunzione legale juris et de jure, di gravità, che non lascia alcuno spazio ad alcun sindacato di merito” (Cons. di stato 1141 del 19/02/2019). Le ipotesi di decadenza previste dell’art 9, sono infatti di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo che non lascia margini di valutazione alla PA. Del resto la finalità che la Legge Regionale intende realizzare con il controllo della regolarità contributiva per le imprese autorizzate è la repressione del lavoro nero e delle irregolarità contributive ed assicurative oltre che di vaglio di affidabilità dell’operatore.

Se i rilievi mossi nella nota prot. 57416/2025 del 3.02.2025 di per sé sono sufficienti a negare il rinnovo del titolo autorizzativo e l’accreditamento, la verifica istruttoria successiva, ha fatto emergere una circostanza (irregolarità del durc per violazione degli obblighi contributivi) che non può che determinare la stessa Amministrazione per convergenti ragioni a dichiarare la decadenza dei provvedimenti rilasciati del Comune di Adelfia con Determinazione n. 1124 del 16/10/2012 poi confermata con Determinazione n. 277 del 06/08/2018 e a negare il provvedimento di autorizzazione e di accreditamento.

Tale inadempimento anche se di per sé idoneo ad integrare la decadenza dell’autorizzazione al funzionamento è nella fattispecie che interessa la vicenda un ulteriore motivo di valutazione oltre a quello già dedotto

nell'avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 57416/2025 del 3.02.2025 per il quale è già stato concesso alla parte interessata termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica per controdedurre.

*Tutto ciò evidenziato richiamato e descritto, tenuto conto dell'intervenuto accertamento dell'irregolarità contributiva, col presente atto la scrivente Sezione tenuto conto degli intervenuti aggiornamenti in merito alla irregolarità del DURC, a integrazione della Comunicazione di avvio del procedimento di cui al richiamato n. prot. 57416/2025 del 3.02.2025, richiamato l'art. 9, comma 5, lett. f-bis della LR 9/2017 che entro e **non oltre 10 giorni dalla notifica dalla presente** la società presenti eventuali osservazioni e/o controdeduzioni in ordine agli aggiornamenti richiamati in narrativa. In mancanza, decorso tale termine e senza ulteriore avviso, la scrivente procederà con la declaratoria di decadenza anche ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f-bis della LR 9/2017."*

Con pec del 08/04/2025 la Nicolas srl presentava ulteriori controdeduzioni comunicando quanto segue "riportandoci integralmente a quanto dichiarato alla nota del 14/03/2025, prot. n. 135857, precisiamo che ad oggi le retribuzioni arretrate nonché quelle correnti di tutte le risorse in forza alla struttura sono state integralmente corrisposte. Gli importi dovuti a titolo di indennità di malattia e di maternità sono stati regolarmente versati ai dipendenti aventi diritto. Per quanto riguarda i rapporti cessati, si sta procedendo alla stipula di accordi tesi a rateizzare gli importi spettanti, anche alla luce della presenza di importi a titolo di TFR maturati prima del deposito della domanda di concordato preventivo, i quali importi restano in carico alla stessa procedura. Con riferimento al requisito della regolarità contributiva, si evidenzia che si è proceduto a rateizzare tutti gli importi arretrati vantati dall'INPS nonché a certificare i crediti vantati nei confronti dell'ASL per poter procedere all'integrale versamenti di quelli cartolarizzati per i quali nn vi era più la possibilità di procedere con la rateizzazione. Tanto consentirà alla scrivente di ottenere il DURC positivo in tempi brevi. Si ricorda, infine, che, fermo restando i diritti retributivi e normativi dei lavoratori, l'eventuale decadenza dalla procedura di accreditamento avrebbe irreparabili conseguenze per la continuità aziendale, con inevitabili e definitive ricadute occupazionali per tutto il personale attualmente in forza alla struttura. Stante tutto quanto sopra, non sussistono ragioni giuridicamente apprezzabili e fondate al fine dell'emissione di un provvedimento di decadenza della Scrivente ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f-bis della LR 9/2017 precisando che, qualora l'Ufficio dovesse procedere in tal senso, è intenzione della Società impugnare giudizialmente lo stesso."

La Regione a seguito delle controdeduzioni provvedeva quindi ad interrogare nuovamente il Durc, prima in data 13/05/2025 e poi in data 11/06/2025 riscontrando un peggioramento della posizione debitoria della Nicolas srl.

Tanto premesso si comunica che le controdeduzioni della Nicolas srl sono rigettate per le seguenti ragioni giuridiche.

In sintesi, nel corso del procedimento teso alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Nicolas srl sono state riscontrate una serie di irregolarità organizzative nonché violazioni degli obblighi retributivi verso i dipendenti, e gravi irregolarità contributive.

La Nicolas S.r.l. veniva segnalata dalla CISL FP Bari per il mancato pagamento delle retribuzioni e la successiva consultazione del DURC confermava una situazione di irregolarità contributiva.

Tale situazione di irregolarità contributiva della Nicolas srl nei mesi successivi alla contestazione peggiorava.

Si evidenzia altresì che a seguito delle contestazioni di cui sopra la società non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'effettivo superamento delle irregolarità contributive contestate, né risulta prodotta alcuna attestazione ufficiale di regolarizzazione tale da consentire il rilascio di un DURC regolare.

Come noto, l'onere della prova grava su colui che intende far valere un diritto o contestare una determinata situazione giuridica, in conformità al principio generale sancito dall'art. 2697 c.c..

L'onere di fornire la prova della regolarità contributiva incombe sull'interessato, e non sull'Amministrazione, la quale, in presenza di una riscontrata irregolarità, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare conseguentemente il provvedimento di decadenza.

Ne consegue che, nel caso di specie, era onere della società a seguito dell'avvio del procedimento produrre elementi documentali concreti e verificabili attestanti l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione contributiva.

La società invece in fase di controdeduzione con mere formule di stile si limita a dichiarare di aver versato tutte le somme dovute al personale e in relazione alla irregolarità contributiva (DURC) di aver avviato la rateizzazione di tutti gli importi arretrati dovuti all'INPS.

L'assenza di prove in tal senso, unitamente al DURC irregolare acquisito successivamente a tali dichiarazioni, impediscono di considerare superate le criticità rilevate, mantenendo pertanto integro il presupposto oggettivo per l'applicazione della causa di decadenza di cui all'art. 9, comma 5, lett. f-bis della L.R. n. 9/2017.

Alla luce di tutti i rilievi su riportati si propone di:

1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f-bis della L.R. n. 9/2017 la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata alla "Nicolas srl" dal Comune di Adelfia con Determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 e confermata n.277/2018 del 06.08.2018 e relativa alla Rssa (ex art 66 del RR 4 del 2007) denominata "Residence Anziani Casa Caterina" con sede operativa in Traversa di Via Fieno Sn Cap 70010 Comune Di Adelfia (Ba), con dotazione di 80 pl , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2. Disporre che la ASL Bari, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, provveda a ricollocare tempestivamente i pazienti cui è riconosciuta la quota sanitaria, individuando strutture alternative idonee in grado di garantire la continuità e la qualità dell'assistenza necessaria;
3. Disporre per i pazienti in regime di solvenza in carico alla data di adozione del presente provvedimento che la struttura attivi, in modo progressivo, la procedura di dimissione assegnando un termine massimo per la riallocazione di 30 giorni dalla data di notifica. A tal fine, dovranno essere informate tempestivamente le famiglie o i tutori dei pazienti fornendo tutte le informazioni necessarie sulle modalità e i tempi previsti per la riallocazione e il trasferimento;
4. Disporre che la Asl Bari allo spirare del termine di cui al punto 3) effettui una ispezione per verificare la chiusura della struttura e la cessazione dell'attività;
5. Trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari per gli adempimenti di competenza;
6. Trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza in relazione alle eventuali quote sanitarie riconosciute agli assistiti della Rsa.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 ssmmii di

1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f-bis della L.R. n. 9/2017 la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata alla "Nicolas srl" dal Comune di Adelfia con Determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 e confermata n.277/2018 del 06.08.2018 e relativa alla Rssa (ex art 66 del RR 4 del 2007) denominata "Residence Anziani Casa Caterina" con sede operativa in Traversa di Via Fieno Sn Cap 70010 Comune Di Adelfia (Ba), con dotazione di 80 pl , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2. Disporre che la ASL Bari, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, provveda a ricollocare tempestivamente i pazienti cui è riconosciuta la quota sanitaria, individuando strutture alternative idonee in grado di garantire la continuità e la qualità dell'assistenza necessaria;
3. Disporre per i pazienti in regime di solvenza in carico alla data di adozione del presente provvedimento che la struttura attivi, in modo progressivo, la procedura di dimissione assegnando un termine massimo per la riallocazione di 30 giorni dalla data di notifica. A tal fine, dovranno essere informate tempestivamente le famiglie o i tutori dei pazienti fornendo tutte le informazioni necessarie sulle modalità e i tempi previsti per la riallocazione e il trasferimento;
4. Disporre che la Asl Bari allo spirare del termine di cui al punto 3) effettui una ispezione per verificare la chiusura della struttura e la cessazione dell'attività;
5. Trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari per gli adempimenti di competenza;
6. Trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza in relazione alle eventuali quote sanitarie riconosciute agli assistiti della Rsa.

di notificare il presente provvedimento a:

- A Nicolas srl (nicolaadelfia@pec.it)
- Al Direttore Generale della Asl Bari (direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione Asl Bari (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- All'Area Servizio Socio Sanitario Asl Bari (servsocioaslbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce (dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)
- Al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) (quota.aress@pec.rupar.puglia.it)

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro